

## ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 346 DELL'8 MARZO 2024

L.R. n. 16/2014 art. 27 quater.

**Avviso pubblico volto a favorire la conoscenza e l'approfondimento della storia e dell'etnografia della Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso la realizzazione di studi, ricerche, registrazione di testimonianze, digitalizzazione, ripristino di materiale audiovisivo e fotografico, creazione di prodotti multimediali, fotografici, storytelling ed attività espositive- Anno 2024**

<b>CAPO I FINALITÀ E RISORSE.....</b>	<b>3</b>
Art. 1 finalità.....	3
Art. 2 definizioni.....	3
Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente.....	3
<b>CAPO II SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTERNARIATO .....</b>	<b>3</b>
Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.....	3
Art. 5 soggetti esclusi.....	4
Art. 6 partenariato.....	4
Art. 7 soggetti partner .....	4
<b>CAPO III PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI</b>	
Art. 8 Progetti ammissibili .....	4
Art. 9 spese ammissibili e inammissibili.....	4
Art. 10 intensità e ammontare dei contributi .....	5
Art. 11 cumulo di contributi .....	5
<b>CAPO IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA .....</b>	<b>5</b>
Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione.....	5
Art. 13 presentazione della domanda.....	6
Art. 14 cause di inammissibilità della domanda.....	6
Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento.....	7
<b>CAPO V ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO .....</b>	<b>7</b>
Art. 16 istruttoria delle domande .....	7
Art. 17 commissione di valutazione.....	7
Art. 18 criteri di valutazione dei progetti .....	7
Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili.....	8
Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi in via anticipata .....	8
<b>CAPO VI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA .....</b>	<b>8</b>
Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione .....	8
Art. 22 presentazione della rendicontazione.....	9
Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo .....	9

Art. 24 valutazione del progetto realizzato .....	9
Art. 25 rideterminazione del contributo.....	9
<b>CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO .....</b>	<b>10</b>
Art. 26 obblighi del beneficiario.....	10
Art. 27 variazioni del progetto.....	10
<b>CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE .....</b>	<b>11</b>
Art. 28 ispezioni e controlli .....	11
Art. 29 revoca del contributo.....	11
<b>CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>11</b>
Art. 30 rinvio.....	11

## **CAPO I FINALITÀ E RISORSE**

### **Art. 1 finalità**

Il presente avviso pubblico, di seguito denominato Avviso, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 quater, comma 2, lettera a) della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge e del decreto del Presidente della Regione del 22 luglio 2019, n.123 (Regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica, in attuazione dell'articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per la conoscenza e l'approfondimento della cultura storico-etnografica del FVG, sostenendo iniziative progettuali da realizzarsi attraverso studi e ricerche storiche e attraverso la realizzazione di registrazioni di testimonianze, digitalizzazione, ripristino di materiale audiovisivo, fotografico, creazione di prodotti multimediali, fotografici, storytelling ed attività espositive.

### **Art. 2 definizioni**

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:
  - a) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dal progetto. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi, le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali di qualsivoglia natura e genere percepite, nonché i contributi pubblici ad esso specificatamente destinati, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso.
  - b) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

### **Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente**

1. Per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è messa a disposizione una dotazione finanziaria di euro **570.000,00**.
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi, di cui al presente Avviso, è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

## **CAPO II SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTERNARIATO**

### **Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità**

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
  - a) Enti locali del Friuli Venezia Giulia;
  - b) Enti pubblici del Friuli Venezia Giulia;
  - c) Articolazioni territoriali di Enti pubblici nazionali presenti nel Friuli Venezia Giulia;
  - d) Soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con l'obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento di attività previste nell'oggetto sociale, che hanno tra i propri scopi statutari la promozione o lo svolgimento di attività culturali o artistiche;
  - e) Società cooperative che per statuto svolgono attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche;
  - f) Enti religiosi civilmente riconosciuti;
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) possiedono i seguenti requisiti:
  - a) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
  - b) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo;

3. I soggetti di cui comma 1 possono partecipare al presente Avviso:
  - a) singolarmente;
  - b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.
4. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

#### **Art. 5 soggetti esclusi**

1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso le associazioni di categoria, le fondazioni bancarie e le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000.

#### **Art. 6 partenariato**

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

#### **Art. 7 soggetti partner**

1. Possono essere partner dei progetti i seguenti soggetti:
  - le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 e le scuole pubbliche estere;
  - gli enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza scopo di lucro;
  - le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini e i collegi professionali;
  - gli enti locali e gli enti pubblici;
  - gli enti di formazione professionale;
  - le università;
  - fondazioni;
  - le società cooperative;
  - le parrocchie e gli enti religiosi.
2. Ciascuno dei partner dovrà fornire un apporto in termini di finanziamento, di servizi, di logistica o di personale come indicato nella scheda partner.
3. L'attività dei partner può essere riconosciuta ai fini finanziari dal soggetto beneficiario.
4. I partner possono partecipare a più progetti relativi all'Avviso. Il richiedente può essere partner di altri progetti.
5. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di cinque partner.

### **CAPO III PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI**

#### **Art. 8 progetti ammissibili**

1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente i progetti aventi le finalità del presente Avviso che devono svolgersi prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

#### **Art. 9 spese ammissibili e inammissibili.**

1. Le spese ammissibili e le spese non ammissibili sono disciplinate dagli articoli 6, 7 e 8 del Regolamento.
2. Sono ammissibili le spese appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 7 del Regolamento che devono essere sostenute dalla data di presentazione della domanda e fino alla data di presentazione della rendicontazione.

#### **Art. 10 intensità e ammontare dei contributi**

1. Il contributo richiedibile è compreso tra euro **10.000,00** ed euro **20.000,00**.
2. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo concedibile a favore dell'ultimo assegnatario, utilmente inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.
3. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato.
4. Nei limiti di cui al comma 1, la misura del contributo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento.
5. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

#### **Art. 11 cumulo di contributi**

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso, non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo è conseguentemente rideterminato.

### **CAPO IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

#### **Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione**

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. Il medesimo soggetto può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Avviso. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di contributo, è considerata valida l'ultima domanda ammissibile in ordine di tempo.
3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione redatta esclusivamente sui modelli di cui al successivo comma 5:
  - a) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei criteri di cui all'articolo 18;
  - b) il quadro logico del progetto;
  - c) la scheda partner compilata sull'apposita modulistica di cui al successivo comma 5, per ciascun componente della partnership. Le schede partner sono sottoscritte digitalmente con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1 lettera b) dal legale rappresentante del partner ovvero da un suo procuratore o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento. La procura, redatta nelle forme di cui al comma 4, dev'essere allegata alla scheda partner.
  - d) il modulo F23 o F24 attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.
4. E' altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa. La procura e/o la fotocopia del documento d'identità possono essere oggetto di integrazione in fase istruttoria, fermo restando la sussistenza dei requisiti al momento di presentazione della domanda.

5. I fac-simile dei documenti di cui ai commi 3 (a eccezione della lettera d) e 4, sono approvati, modificati o integrati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nell'area tematica relativa alle attività culturali, nella sezione dedicata alla linea contributiva.
6. La mancata o difforme presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b), c) o la sua compilazione parziale, comporta una non valutazione del progetto ovvero una valutazione del medesimo sulla base degli elementi forniti.

### **Art. 13 presentazione della domanda**

1. Ai fini dell'accesso ai contributi, i soggetti, di cui al precedente articolo 4, presentano domanda al Servizio esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (IOL) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda, di cui al comma 1, è presentata a partire dalle ore **09:00:00 del 15/03/2024** e perentoriamente entro le ore **16:00:00 del 16/04/2024**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda, di cui al comma 1, è inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda da caricare sullo IOL, per i quali sia prevista la sottoscrizione, siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b).
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 2, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domande on line, pubblicate sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali, o disguidi di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione regionale.
6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente, ovvero beneficiario, devono avvenire attraverso il sistema istanze online (IOL)

### **Art. 14 cause di inammissibilità della domanda**

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande:
  - a) relative a progetti non aventi le finalità del presente Avviso e dell'articolo 27 quater della Legge;
  - b) presentate da soggetti diversi da quelli individuati dal precedente articolo 4, comma 1;
  - c) mancata sussistenza, ove necessario, del requisito di procuratore al momento di presentazione della domanda;
  - d) se la firma digitale sulla procura è basata su un certificato scaduto;
  - e) presentate con modalità diverse da quella prevista dall'articolo 13, comma 1;
  - f) presentate dopo la scadenza dei termini stabiliti ai sensi dell'articolo 13, comma 2;
  - g) relativamente alle quali non sia stata prodotta entro i termini la documentazione richiesta dal Servizio ai sensi del successivo articolo 16, comma 2.

### **Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento**

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

## **CAPO V ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

### **Art. 16 istruttoria delle domande**

1. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità formale, la sussistenza dei requisiti soggettivi, di cui all'articolo 4, in capo ai richiedenti e attribuisce i punteggi in base ai criteri oggettivi di cui alla **Tabella 1**.
2. Ove la domanda risulti irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa integrazione o regolarizzazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio. Non costituiscono casi di incompletezza o irregolarità formale della domanda le fattispecie di cui ai successivi punti del presente articolo.
3. Qualora nella domanda non siano indicati nelle apposite sezioni tutti gli elementi e le informazioni necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di cui all'articolo 18, comma 1 dell'Avviso, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio (punti zero).
4. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi, di cui alla Tabella 1, sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione.
5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza di compilazione della relativa parte descrittiva, utile all'attribuzione del punteggio, viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
6. Qualora la scheda partner non sia compilata, non sia sottoscritta oppure non sia prodotta secondo le indicazioni di cui all'articolo 12, comma 3, lettera c) dell'Avviso, non viene richiesta alcuna integrazione e il partner non viene considerato ai fini della valutazione.
7. La mancata presentazione della documentazione di cui al precedente articolo 12, comma 3 lettera d), non comporta l'inammissibilità della domanda e l'ufficio provvederà alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate.

### **Art. 17 commissione di valutazione**

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da un'apposita commissione di valutazione, costituita ai sensi **degli articoli 2 e 3 del Regolamento**, che attribuisce i punteggi qualitativi di cui alla **Tabella 1** del presente Avviso, sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.
2. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n.241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi), pervengano controdeduzioni, il Servizio, per le determinazioni del caso, può avvalersi della Commissione di valutazione.

### **Art. 18 criteri di valutazione dei progetti**

1. Ai fini della formulazione della graduatoria, sono definiti i criteri di valutazione oggettivi e qualitativi dei progetti e i rispettivi punteggi ai sensi della **Tabella 1**, allegata al presente Avviso. A parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
  - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nei criteri qualitativi;
  - b) ordine cronologico di presentazione della domanda di contributo.

2. In caso di attribuzione di punteggio complessivo inferiore a 60 punti, il contributo non è concedibile.

#### **Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili**

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del Regolamento, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali, entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande, è approvata la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nell'area tematica relativa alle attività culturali, nella sezione dedicata alla linea contributiva.
2. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 1, è comunicata ai beneficiari, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio di cinque giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine, il contributo s'intende accettato. In caso di rifiuto, si procede allo scorrimento della graduatoria.

#### **Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi in via anticipata**

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
2. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo, compatibilmente con le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario. Ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della Legge, l'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali.
3. Non possono essere concessi contributi di cui al presente avviso in deroga ai limiti previsti dall'articolo 10 comma 1. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie con decreto emanato dal Direttore Centrale competente in materia di cultura, pubblicato sul sito della regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro 90 giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

### **CAPO VI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA**

#### **Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione**

1. La rendicontazione della spesa è predisposta ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. Ai sensi dell'articolo 32 della Legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
3. Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
  - a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato (come da modello scaricabile dal sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nell'area tematica relativa alle attività culturali, nella sezione dedicata alla linea contributiva.
  - b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante:
    - 1) il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo del contributo di cui al presente Avviso;
    - 2) eventuali ulteriori finanziamenti ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda;
4. Qualora la rendicontazione sia inoltrata da persona diversa dal legale rappresentante deve, altresì, essere allegata la procura secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente, con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione e alla trasmissione della rendicontazione.

## **Art. 22 presentazione della rendicontazione**

1. Il Beneficiario presenta la rendicontazione, tramite il sistema on line dedicato, accessibile dal sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicate alla linea contributiva, con le medesime modalità di autenticazione previste per la presentazione della domanda e secondo le modalità riportate nelle linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on line; le linee guida sono pubblicate sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione predetta. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale
2. La rendicontazione è presentata entro il termine del **30 settembre 2025**, pena la revoca del contributo.
3. Il termine di rendicontazione può essere prorogato per una sola volta e per 180 giorni, a condizione che la richiesta motivata sia presentata prima della scadenza del termine medesimo, con apposita richiesta inviata tramite il sistema online dedicato.

## **Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo**

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la conferma e l'eventuale erogazione del contributo, in mancanza dei quali il contributo viene revocato.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 20 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, ove ne ricorrano le condizioni, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi degli articoli 25 e 29.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria della rendicontazione, viene redatto l'atto di approvazione della medesima.
4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, i contributi sono erogati entro 60 giorni dall'approvazione della rendicontazione.

## **Art. 24 valutazione del progetto realizzato**

1. La Commissione di valutazione può essere riconvocata al fine di valutare l'effettiva realizzazione del progetto finanziato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui al comma 1, la Commissione ritenga che il progetto realizzato sia sostanzialmente diverso da quello presentato, si applica l'articolo 27, commi 2 e 3.

## **Art. 25 rideterminazione del contributo**

1. Il contributo è rideterminato, in particolare, qualora in sede di rendicontazione:
  - a) emerga che l'importo del contributo concesso è superiore al fabbisogno di finanziamento. In tal caso si applica al contributo concesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno;
  - b) la spesa sostenuta e rendicontata risulti inferiore al contributo concesso. Il contributo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.
2. Il contributo è altresì rideterminato nei casi previsti dall'articolo 27.
3. Il contributo rideterminato non può comunque essere inferiore agli importi minimi di cui all'articolo 10, comma 1, pena la revoca;

## **CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

### **Art. 26 obblighi del beneficiario**

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
  - a) Utilizzare per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale il sistema istanze online (IOL);
  - b) comunicare tempestivamente e comunque entro i termini di presentazione del rendiconto eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
  - c) rispettare i termini e le condizioni previsti dal presente Avviso;
  - d) mantenere i requisiti di cui all'articolo 4 per tutta la durata del progetto oggetto di contributo;
  - e) presentare la rendicontazione della spesa con le modalità ed entro i termini di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
  - f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del Regolamento e dell'articolo 28 dell'Avviso;
  - g) comunicare eventuali variazioni; ai sensi del seguente articolo 27;
  - h) apporre il logo della Regione e il marchio collettivo "IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" su tutto il materiale prodotto e promozionale del progetto, in particolare: volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
  - i) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale;
  - j) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
  - k) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017.
  - l) il beneficiario del contributo dovrà concedere alla Regione Friuli Venezia Giulia, senza ulteriori formalità, la licenza d'uso a titolo gratuito e a tempo indeterminato del materiale risultante dal progetto oggetto di finanziamento;
  - m) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento.

### **Art. 27 variazioni del progetto**

1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (IOL) al Servizio, il quale provvede a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.
2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al 30 per cento rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi dell'articolo 29;
3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al 30 per cento, in relazione all'originaria posizione in graduatoria possono comportare la revoca del contributo, nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria.
4. La variazione si intende autorizzata se la modifica non è sostanziale e se il Servizio non dà comunicazione contraria nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
5. Nei casi in cui le variazioni possano comportare una modifica di punteggio o siano particolarmente complesse, il Servizio può avvalersi della Commissione di valutazione che eventualmente può essere riconvocata.
6. I commi 2 e 3 si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 23.

## **CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE**

### **Art. 28 ispezioni e controlli**

1. Nel corso dell'intero procedimento, in qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

### **Art. 29 revoca del contributo**

1. Il contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
  - a) rinuncia del beneficiario;
  - b) mancato riscontro ovvero perdita di uno o più requisiti di cui all'articolo 4 dell'Avviso, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
  - c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa nei termini previsti ai sensi del precedente articolo 22;
  - d) mancata presentazione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui all'articolo 23, comma 2;
  - e) rendicontazione della spesa in misura inferiore all'importo minimo di cui all'art. 10 comma 1;
  - f) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2 e comma 3;
  - g) progetto realizzato sostanzialmente diverso da quello presentato ai sensi dell'art. 24 comma 2;
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui agli articoli 49 e 51 della legge regionale 7/2000.

## **CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 30 rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7/2000.

Tabella 1

LETTERA	CRITERIO	PUNTEGGIO MAX	INDICATORI	VALORI
	<b>CRITERI OGGETTIVI</b>	<b>15/100</b>		
<b>1</b>	Capacità del richiedente di attrarre finanziamenti per progetti di studio e ricerca in campo storico ed etnografico nonché per attività culturali e di ricerca (comprese le erogazioni liberali riconosciute quali ART BONUS regionale ex art. 7, commi dal 21 al 31, L.R. 13/2019).	<b>Punti 3</b>	<b>Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente nell'ultimo triennio (2021-2023)</b>	
<b>a)</b>			Finanziamenti da privati (aziende, fond. bancarie, ecc.)	Punti 1
<b>b)</b>			Finanziamenti pubblici	Punti 1
<b>c)</b>			Finanziamenti per i quali è stato concesso l'ART BONUS regionale.	Punti 1
<b>2</b>	<b>Coinvolgimento di istituti storico etnografici, scientifici e istituzioni museali anche con la divulgazione del materiale prodotto.</b>	<b>Punti 5</b>		
			NO	0 punti
			SI	5 punti
<b>3</b>	<b>Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)</b>	<b>Punti 7</b>	<b>Apporti di fondi al progetto, diversi dal contributo regionale</b>	
<b>a)</b>			Apporti di fondi fino a 499,99 euro	Punti 0
<b>b)</b>			Apporti di fondi da 500 fino a 999,99 euro	Punti 1
<b>c)</b>			Apporti di fondi da 1.000 fino a 1.999,99 euro	Punti 2
<b>d)</b>			Apporti di fondi da 2.000 fino a 2.999,99 euro	Punti 4
<b>e)</b>			Apporti di fondi da 3.000 fino a 3.999,99 euro	Punti 5
<b>f)</b>			Apporto di fondi oltre 4.000 euro	Punti 7

	CRITERIO	PUNTEGGIO MAX	INDICATORI	VALORI	COEFFICIENTE
	<b>CRITERI QUALITATIVI</b>	<b>85/100</b>			
<b>1</b>	<b>Competenza ed esperienza del soggetto proponente nel campo oggetto dell'Avviso e competenza del soggetto nella gestione amministrativa degli Avvisi</b>	<b>Punti 5</b>			
			Nessuna	Punti 0	<b>1</b>
			Bassa	Punti 1	
			Medio – bassa	Punti 2	
			Media	Punti 3	
			Medio – alta	Punti 4	
			Alta	Punti 5	
<b>2</b>	<b>Congruenza delle attività e del quadro finanziario in relazione agli obiettivi del progetto e dell'Avviso, come espresso nel Quadro Logico; (*1)</b> (*1) I risultati devono essere ottenuti a un costo adeguato	<b>Punti 10</b>			
			Nessuna	Punti 0	<b>2</b>
			Bassa	Punti 1	
			Medio – bassa	Punti 2	
			Media	Punti 3	
			Medio – alta	Punti 4	
			Alta	Punti 5	
<b>3</b>	<b>Rilevanza del materiale storico etnografico interessato dal progetto</b>	<b>Punti 10</b>			
			Nessuna	Punti 0	<b>2</b>
			Bassa	Punti 1	
			Medio – bassa	Punti 2	
			Media	Punti 3	
			Medio – alta	Punti 4	
			Alta	Punti 5	
<b>4</b>	<b>Metodologia utilizzata per la realizzazione del progetto</b>	<b>Punti 5</b>			
			Nessuna	Punti 0	<b>1</b>
			Bassa	Punti 1	
			Medio – bassa	Punti 2	
			Media	Punti 3	
			Medio – alta	Punti 4	
			Alta	Punti 5	
<b>5</b>	<b>Coinvolgimento attivo di giovani (studiosi, ricercatori, videomaker, fotografi etc, fino a 35 anni compiuti) nella realizzazione di attività progettuali.</b> (specificandone il ruolo all'interno del progetto)	<b>Punti 10</b>			
			Nessuno	Punti 0	<b>2</b>
			Basso	Punti 1	

			Medio – basso	Punti 2	
			Medio	Punti 3	
			Medio –alto	Punti 4	
			Alto	Punti 5	
<b>6</b>	<b>Output di progetto con riferimento all'attività realizzata e la relativa fruibilità dei materiali prodotti e il relativo piano di comunicazione e promozione del progetto</b>	<b>Punti 15</b>			
			Nessuno	Punti 0	<b>3</b>
			Basso	Punti 1	
			Medio – basso	Punti 2	
			Medio	Punti 3	
			Medio –alto	Punti 4	
			Alto	Punti 5	
<b>7</b>	<b>Composizione e qualità della rete di partenariato</b>	<b>Punti 5</b>			
			Nessuno	Punti 0	<b>1</b>
			Basso	Punti 1	
			Medio – basso	Punti 2	
			Medio	Punti 3	
			Medio –alto	Punti 4	
			Alto	Punti 5	
<b>8</b>	<b>Qualità dell'apporto del partenariato al progetto nella realizzazione dell'iniziativa progettuale</b> (In coerenza col quadro logico)	<b>Punti 5</b>			
			Nessuno	Punti 0	<b>1</b>
			Basso	Punti 1	
			Medio – basso	Punti 2	
			Medio	Punti 3	
			Medio –alto	Punti 4	
			Alto	Punti 5	
<b>9</b>	<b>Qualità della proposta progettuale con particolare riferimento agli obiettivi dell'Avviso.</b>	<b>Punti 20</b>			
			Basso	Punti 1	<b>4</b>
			Medio – basso	Punti 2	
			Medio	Punti 3	
			Medio –alto	Punti 4	
			Alto	Punti 5	
<b>Totale punteggio massimo</b>		<b>Punti 100</b>			

## LEGENDA

<b>INDICATORE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>Alto</b>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza
<b>Medio – alto</b>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio
<b>Medio</b>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
<b>Medio – basso</b>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti
<b>Basso</b>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti
<b>Nessuno</b>	Il campo risulta privo di compilazione e non consente di effettuare alcuna valutazione

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE